

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE

tra

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, rappresentata dal Direttore Regionale, *Maria Pia Protano;*

e

Tribunale di Genova, rappresentato dal Presidente, Claudio Viazzi;

e

Ordine degli Avvocati di Genova, rappresentato dal Presidente, Avv. Alessandro Vaccaro

PREMESSE

gli articoli 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile consentono, previa autorizzazione giudiziaria ex articolo 492-bis del medesimo codice, di accedere - con modalità anche telematiche - alle informazioni contenute, tra le altre, nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, ivi incluso l'Archivio dei rapporti finanziari, per verificare la consistenza patrimoniale nonché reddituale delle parti in alcuni procedimenti giudiziari, ovvero per ricostruire attività o passività nell'ambito di procedure concorsuali¹;

Art. 155 quinquies disposizioni attuazione c.p.c. Accesso alle banche dati tramite i gestori. [1] Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute. [2] La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a

- il Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 ha altresì stabilito che le disposizioni di cui ai citati articoli si applicano previa autorizzazione giudiziaria ex articolo 15, comma 10, legge 27 gennaio 2012, n. 3 anche agli *Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento* dalla medesima istituiti;
- l'Agenzia delle Entrate, in quanto gestore della banca dati dell'Anagrafe Tributaria, ha individuato nelle Direzioni Regionali nel cui territorio abbia sede il Giudice che emetta il provvedimento di autorizzazione *ex* art. 492-*bis* c.p.c. le strutture competenti alla trattazione delle relative istanze di accesso;
- la Direzione regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, al fine di individuare procedure secondo criteri di economicità ed uniformità, per la trattazione delle istanze di propria competenza, ha costituito apposito Gruppo di lavoro in materia di trattazione delle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria;
- al fine di garantire un utilizzo efficiente dell'istituto è altresì interesse della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, del Tribunale di Genova e dell'Ordine degli Avvocati di Genova individuare e definire *criteri condivisi di semplificazione* volti ad accelerare i procedimenti di cui alle citate disposizioni, ottimizzando e riducendo i tempi amministrativi di trattazione delle istanze di propria competenza;

quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155quater, primo comma.

Art. 155 sexies disposizioni attuazione c.p.c. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. (omissis) Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Art. 492-bis c.p.c. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. [1] Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. (omissis).

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIE

- 1. Le istanze di accesso ai dati, presentate ai sensi del combinato disposto degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., corredate della documentazione di seguito indicata, sono trasmesse alla Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate preferibilmente a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it².
- 2. Le istanze dovranno essere **sottoscritte** secondo le modalità previste dall'articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il *Codice dell'Amministrazione digitale*³, nonché dal D.P.C.M. 13 novembre 2014 mediante apposizione: a) su supporto informatico di firma digitale⁴; b) ovvero su supporto cartaceo di firma autografa corredata di copia del documento d'identità in corso di validità.
- 3. All'istanza di accesso ai dati saranno allegati: a) l'**istanza di autorizzazione** all'accesso presentata al Tribunale competente ai sensi dell'art. 492-*bis* c.p.c.; b) l'**autorizzazione** all'accesso rilasciata dall'Autorità Giudiziaria; c) l'eventuale **procura** rilasciata dal soggetto autorizzato, qualora la stessa non risulti già dall'istanza presentata ovvero da altro documento allegato⁵.
- 4. La documentazione allegata, di cui al punto 3, dovrà essere acquisita in copia informatica corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art.

² In alternativa è ammessa la trasmissione all'indirizzo della Direzione Regionale, Via Fiume, 2, 16129 Genova, mediante a) plico raccomandato con avviso di ricevimento; b) consegna a mano, anche per il tramite di delegato munito di copia del documento di riconoscimento dell'istante.

⁴ I formati di firma consentiti sono: a) *CAdES file* con estensione *p7m*, b) *PAdES file* con estensione *pdf*.

pdf.

Nel caso di procedure concorsuali ovvero di procedure ex art. 15, comma 10 legge 27 gennaio 2012, n. 3 andrà viceversa allegata all'istanza il decreto di nomina dell'ausiliario del Giudice autorizzato all'accesso.

Articolo 65 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.: "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni (...), sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) (...) c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. (...) Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;"

16 *bis*, comma 9-*bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Alternativamente potrà essere messa a disposizione a) in originale cartaceo, b) in copia conforme all'originale cartaceo.

- 5. Dalla documentazione allegata dovrà emergere in modo inequivocabile la corrispondenza tra l'istanza di autorizzazione e l'autorizzazione stessa, oltre all'univoca individuazione dei soggetti mediante indicazione puntuale dei dati anagrafici e del codice fiscale (se si tratta di persone fisiche), ovvero di denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA (se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche).
- 6. Al fine di semplificare il procedimento di trasmissione, la Direzione Regionale della Liguria mette a disposizione sul proprio sito internet http://liguria.agenziaentrate.it/ in apposita pagina dedicata facsimili dei modelli di istanza di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex articoli 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.. I documenti saranno fruibili anche mediante apposito link reso disponibile sui siti internet del Tribunale di Genova e dell'Ordine degli Avvocati di Genova.
- 7. L'istanza di accesso è trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 mesi dall'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
- 8. In caso di istanze pervenute oltre tale termine e comunque di istanze volte ad ottenere aggiornamenti di dati patrimoniali e/o reddituali già forniti, la Direzione Regionale della Liguria comunicherà tempestivamente la necessità di allegazione di nuova autorizzazione ex articolo 492-bis c.p.c. al fine di consentire il vaglio giurisdizionale in termini di attualità dell'interesse dell'istante. Resta viceversa ferma la facoltà di richiedere chiarimenti o precisazioni in relazione a dati già messi a disposizione in esito ad istanze già presentate.

TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- 9. Le istanze di accesso ex articolo 492-bis c.p.c., laddove trasmesse in formato elettronico e complete della documentazione di cui al punto 3 che precede, sono trattate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ordinariamente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento.
- 10. In attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, la trattazione delle istanze di competenza della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate è curata da apposito Gruppo di lavoro in materia di trattazione delle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria incardinato nell'Ufficio Accertamento della medesima Direzione.

- 11. Il Gruppo di lavoro è costituito da funzionari degli Uffici Accertamento, Gestione Tributi ed Area di Staff della Direzione Regionale della Liguria e si avvale di un coordinatore individuato dal Direttore Regionale tra i componenti il Gruppo.
- 12. All'atto della ricezione di istanza trasmessa secondo le modalità di cui *supra* il coordinatore del Gruppo di lavoro ovvero suo delegato: a) avrà cura di annotarne il protocollo progressivo e gli elementi identificativi essenziali della stessa in apposito registro informatico; b) provvederà alla assegnazione dell'istanza a funzionario appartenente al Gruppo ovvero a sé stesso; c) seguirà l'*iter* della relativa lavorazione, fornendo tempestivamente riscontro all'istante di eventuali carenze nell'istanza ovvero nella documentazione di corredo, come individuate ai punti da 3 a 7 che precedono, in maniera da consentirne la tempestiva rimozione.
- 13. Il coordinatore del Gruppo di lavoro avrà altresì cura di garantire l'opportuno coordinamento tra i firmatari del presente protocollo di intesa, segnalando alle strutture interessate, secondo le modalità di cui ai punti 22 e 25 che seguono, criticità che emergessero nelle varie fasi procedimentali, individuando altresì soluzioni volte a garantire il tempestivo esito e riscontro delle istanze.

DATI FISCALI MESSI A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- 14. La Direzione Regionale della Liguria, in esito alla lavorazione delle richieste pervenute, mette a disposizione i dati reddituali e patrimoniali di cui l'Agenzia delle Entrate dispone in quanto gestore delle banche dati dell'Anagrafe tributaria, ivi compreso l'Archivio dei rapporti finanziari. Non sono viceversa forniti dati di cui la stessa non sia titolare⁶ ovvero dati contenuti in banche dati di pubblico accesso, quali quelle catastali⁷.
 - 15. Sono messi a disposizione i seguenti dati:
 - dati reddituali risultanti da dichiarazioni fiscali presentate ovvero da certificazioni dei sostituti di imposta (cd. redditi percepiti): sono forniti i dati reddituali dell'annualità di imposta più recente tra le due ultime (anche in forma unificata) presenti in banca dati. Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza saranno esclusi i quadri dei modelli contenenti a) dati concernenti

⁶ Non potranno pertanto essere forniti, a titolo di esempio, i dati relativi alla proprietà di autoveicoli, natanti o aeromobili, ovvero i dati previdenziali.

⁷ Le informazioni contenute nelle banche dati catastali - per loro natura pubbliche e pertanto estranee alle istanze ex articolo 155-quinquies e sexies disp. att. c.p.c. - possono essere acquisite, secondo modalità ordinarie, presso gli Uffici Provinciali—Territorio dell'Agenzia delle Entrate ovvero avvalendosi dei servizi telematici.

altri soggetti (es: quadro dei familiari a carico nel modello "Redditi"), b) dati sensibili (es: quadro del modello "Redditi" relativo ad oneri e spese);

- atti del registro nei quali il soggetto risulti parte, controparte o co-parte: sono messi a disposizione l'elenco, gli estremi e gli elementi identificativi degli atti assoggettati a registrazione nei dieci anni antecedenti la presentazione dell'istanza;
- istituti di credito e altri intermediari finanziari con i quali il soggetto intrattiene rapporti finanziari: è messo a disposizione l'elenco⁸ degli intermediari finanziari presso cui il soggetto risulta ovvero è risultato intrattenere rapporti finanziari nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, con specifica indicazione della tipologia di rapporto, della data di inizio ed eventuale fine dello stesso, nonché del ruolo rivestito (titolare, contitolare, delegato). I risultati della visura sono comunicati anche in caso di esito negativo (assenza di rapporti).
- 16. Laddove l'istanza e la relativa autorizzazione giudiziaria vi facciano **espresso e specifico riferimento** saranno messi a disposizione per il diverso periodo temporale individuato nelle medesime (e comunque non superiore a 10 anni) anche i dati fiscali relativi all'IVA, all'IRAP, nonché alle certificazioni presentate dal soggetto quale sostituto di imposta (già modello 770°).

ASSOLVIMENTO DEI TRIBUTI SPECIALI PER LE OPERAZIONI DI RICERCA, VISURA E RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI

17. Salvo i casi di esenzione previsti da leggi speciali, per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di diritti e compensi di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 in materia di armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali¹⁰.

⁸ L'elenco estratto dall'Archivio dei rapporti finanziari non contiene dati relativi a saldi, giacenze o singoli movimenti dei conti e/o depositi censiti.

⁹ Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza saranno oscurati gli elementi identificativi (codice fiscale, dati anagrafici) dei percettori delle somme oggetto di certificazione.

10 Si riepilogano pollo tokalla minimi di contra di

¹⁰ Si riepilogano nella tabella qui di seguito gli importi dovuti a titolo di tributi speciali per la tipologia di atti più comuni.

- 18. In caso di positiva evasione dell'istanza di accesso sarà cura del funzionario incaricato della lavorazione comunicare in maniera analitica al richiedente gli importi dovuti e le relative modalità di pagamento¹¹. L'assolvimento dei tributi dovrà intervenire antecedentemente al rilascio delle informazioni e risulterà dalle allegazioni alla nota di riscontro.
- 19. Sarà cura dell'istante richiedere e documentare l'eventuale ricorrenza delle fattispecie di esenzione dal pagamento dei tributi speciali previste dalla legge: a) articolo 19 legge 6 marzo 1987, n. 74 recante "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio"; b) articolo 10 legge 11 agosto 1973, n. 533 recante "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie"; c) articolo 32 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di "Recupero dei crediti professionali".
- 20. Laddove l'istanza di accesso sia stata presentata a mezzo posta elettronica certificata secondo quanto previsto dal punto 1 che precede ovvero sia comunque indicato un indirizzo pec cui fare pervenire i richiesti riscontri non si procederà al recupero di alcuna spesa di inoltro, né di riproduzione documentale. In mancanza: a) le spese di inoltro resteranno a totale carico dei richiedenti, b) la riproduzione di documenti cartacei comporterà il versamento a titolo di rimborso di un importo pari ad € 0,20 per ogni foglio formato A4.

TIPOLOGIA DI ATTO RICHIESTO	TRIBUTO SPECIALE	IMPORTO
Dichiarazioni dei redditi (per anno d'imposta)	Diritti di ricerca Diritto fisso Prima pagina Pagine successive alla prima	€ 1,86 € 0,93 € 0,31 € 0,15
Redditi percepiti risultanti dalle dichiarazioni/certificazioni dei sostituti d'imposta (per anno d'imposta)		
Dichiarazioni IVA (per anno d'imposta)	Diritti di ricerca Diritto fisso Prima pagina Pagine successive alla prima	€ 7,44 € 3,72 € 1,24 € 0,62
Atti del Registro		
Anagrafe dei rapporti finanziari		

¹¹ I tributi sono da versare a cura dell'istante mediante delega di pagamento modello F24 (codice tributo 1538). Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del Decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, per importi dovuti non superiori ad € 25,82 è consentito l'assolvimento dei tributi mediante contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

- 21. Al fine di assicurare la migliore attuazione delle disposizioni del presente protocollo la Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova individuano rispettivi referenti, rendendone reciprocamente noti i nominativi, nonché ogni eventuale successiva sostituzione.
- 22. Per la Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate referente è il coordinatore del *Gruppo di lavoro* di cui al punto 10 che precede, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova referente è il Presidente *pro tempore*.
- 23. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia elettronico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
- 24. Le Parti si impegnano ad analizzare e discutere ogni questione legata all'esecuzione del presente Protocollo. Annualmente sarà altresì verificato lo stato di applicazione del presente accordo e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.
- 25. Il Protocollo, redatto in numero 3 esemplari, non comporta alcun onere a carico delle parti, ha la durata di dodici mesi con automatico rinnovo salvo disdetta di una delle parti, da comunicare almeno un mese prima della scadenza.
- 26. Le Parti si impegnano a modificare o integrare il Protocollo, anche in relazione all'approvazione di nuove disposizioni di legge o regolamentari, all'introduzione di nuove tecnologie o a causa di eventuali difficoltà che potranno emergere nel corso della collaborazione; le modifiche e/o integrazioni saranno recepite in apposito *addendum* sottoscritto da tutte le parti.

Genova, 4 settembre 2017

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria

Il Direttore,

Maria Pia Protano

Per il Tribunale di Genova Il Presidente, Claudio Viazzi

IL PRESIDENTE del TRIBLIMALE (Dott. Cloudio Cerlo VIAZZI)

Per l'Ordine degli Avvocati di Genova

Il Presidente, Avv. Alessandro Vaccaro